



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

2020

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs. n. 79/99

Sede Legale - 00197 Roma – V.le Maresciallo Pilsudski, 92

Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05754381001 R.E.A. di Roma n. 918934

Cap. Soc. € 26.000.000,00 i.v.



I

PROFILO DELLA SOCIETÀ

1.1. Il sistema di governo del GSE S.p.A.

La struttura di *governance* adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE” o la “Società”) si identifica nel sistema tradizionale. L’organizzazione della Società consta della presenza:

- del Consiglio di Amministrazione, che gestisce, in via esclusiva, l’impresa e compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale;
- del Collegio Sindacale, che vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- dell’Assemblea dei soci, competente a deliberare, tra l’altro, – in sede ordinaria o straordinaria – in merito: (i) alla nomina e alla revoca dell’Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, nonché alla determinazione dei relativi compensi; (ii) all’approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili; (iii) alle modificazioni dello Statuto sociale (diverse da quelle che rappresentano un mero adeguamento a disposizioni normative).

Ai sensi dell’art. 2409 *bis* c.c., l’attività di revisione legale dei conti è affidata a una società iscritta nel registro dei revisori legali, nominata dall’Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Sulla gestione finanziaria del GSE esercita un controllo la Corte dei Conti, attraverso un Magistrato Delegato che partecipa alle riunioni degli organi sociali della Società.

A partire dall’esercizio 2007, il GSE, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha introdotto la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Congiuntamente con l’organo delegato alla gestione, il Dirigente Preposto è chiamato a rilasciare l’attestazione sull’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio, nonché sulla corrispondenza dello stesso alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.



La Società, inoltre, ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche “Modello Organizzativo”) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sulla cui efficace attuazione ed effettiva applicazione vigila l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OV”).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la Società ha previsto la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a cui spetta il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012.

II

ASSETTI PROPRIETARI

2.1. Capitale sociale e azionisti

Il capitale del GSE ammonta a euro 26.000.000 ed è costituito da n. 26.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, nominative, indivisibili e interamente liberate.

L’Azionista Unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i cui diritti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/1999 e dell’art. 8 dello Statuto sociale, sono esercitati d’intesa tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico.

La Società svolge le attività di cui all’oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal 1° marzo 2021, ai sensi del D.L. n. 22/2021, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, dal Ministero della Transizione Ecologica.

In particolare, l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 22/2021 sostituendo l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 300 del 1999, attribuisce al Ministero della Transizione Ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, nelle materie ivi elencate dalle lettere dalla a) alla m), annoverando alla lettera b), tra le altre, la “*vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell’energia*”.

L’art. 2, comma 7, del medesimo Decreto dispone, poi, che nell’ambito delle competenze di cui all’art. 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 300 del 1999 così come modificato, rientrano:

“a) le competenze a qualunque titolo inerenti all’attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società”;

“b) l’esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa”.



Si precisa, al riguardo, che sarà convocata l'Assemblea straordinaria degli Azionisti al fine di deliberare in ordine agli adeguamenti dello Statuto sociale alla intervenuta normativa.

III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1. Nomina e sostituzione

Ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto sociale, la Società può essere amministrata, a scelta dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero da cinque membri, tra cui il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria del 12 ottobre 2018, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, è composto dai seguenti tre membri:

- Prof. Avv. Francesco Vetrò, Presidente;
- Ing. Roberto Moneta, Amministratore Delegato¹;
- Dott.ssa Laura Bajardelli, Consigliere.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018, su proposta del Presidente, l'Avv. Vinicio Mosè Vigilante, che a quella data ricopriva l'incarico di Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, è stato nominato, ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto sociale, Segretario del Consiglio di Amministrazione, con durata fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Ai sensi dell'art. 15.5 dello Statuto sociale, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere cooptati o nominati, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di composizione degli Organi Sociali e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

¹ La carica di Amministratore Delegato è stata conferita al Consigliere Ing. Roberto Moneta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018.

3.2. Requisiti

Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione della suddetta carica ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale. In particolare:

- devono presentare i requisiti per l'assunzione della carica previsti dall'articolo 15.3 dello Statuto sociale, dall'art. 11, commi 1 e 8, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013, prot. n. 14656;
- non devono ricadere in una delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e nel divieto previsto dalla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
- non devono aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi di Amministratore in ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- non devono essere collocati in quiescenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 così come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, dall'art. 6, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito con modificazioni, e dall'art. 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- non devono essere in situazione di conflitto di interesse anche in riferimento a cariche in società concorrenti.

Ai sensi dell'art. 15.1, secondo periodo, dello Statuto sociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve, comunque, assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

3.3. Riunioni

Lo Statuto, all'art. 17.1, prevede che il Consiglio di Amministrazione si riunisca tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, lo giudichino necessario e in ogni caso almeno ogni due mesi, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito complessivamente 35 volte, su iniziativa del Presidente o per effetto di delibere del Consiglio di aggiornamento in prosecuzione dei lavori delle riunioni.

3.4. Deleghe gestionali

La composizione del Consiglio di Amministrazione prevede la presenza di due Amministratori esecutivi, in conformità con quanto deliberato dall’Azionista Unico.

Con delibera del 23 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le indicazioni fornite dall’Azionista, ha attribuito al Presidente deleghe nelle seguenti materie:

- Supervisione delle attività di controllo interno;
- Relazioni istituzionali;
- Comunicazione.

Con la delibera sopra menzionata sono stati conferiti all’Amministratore Delegato tutti i poteri di gestione per l’amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto sociale e dalla medesima deliberazione ed è stato disposto, altresì, che l’Amministratore Delegato operi in stretto coordinamento con il Presidente, nell’esercizio dei poteri di amministrazione e gestione che impattano sulle materie oggetto di delega del Presidente.

L’assetto dei poteri aziendali è stato oggetto di revisione con successive delibere del 22 e 24 aprile 2020.

Si riporta di seguito lo schema dei poteri in vigore approvato con delibera del 24 aprile 2020.

POTERI DEL PRESIDENTE

Al Presidente spettano i poteri di legge e di Statuto, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale.

In coerenza con le indicazioni fornite dall’Azionista nell’Assemblea del 12 ottobre 2018, al Presidente sono, inoltre, attribuite deleghe nelle seguenti materie:

- Supervisione delle attività di controllo interno;
- Relazioni istituzionali;
- Comunicazione.

In tale ambito, rientra l’esercizio dei seguenti poteri:

- a) Sovrintendere alle attività di controllo interno ed all’operato delle strutture ad esso dedicate, con finalità di raccordo con il Consiglio di Amministrazione.
- b) Curare, attraverso le strutture dedicate, le relazioni istituzionali con il Parlamento, il Governo, gli Enti Locali, gli Organi Istituzionali, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e le altre Amministrazioni, anche indipendenti, oltre ai rapporti con le Istituzioni Europee e con le Organizzazioni internazionali.

- c) Curare, attraverso le strutture dedicate, le attività di comunicazione esterna ed i rapporti con i mezzi di informazione.

Nelle materie delegate, il Presidente ha il potere di stipulare, con tutte le clausole ritenute opportune, contratti e convenzioni per importi non superiori a euro 5.000.000,00, con facoltà di conferire delega per iscritto per singoli atti o categorie di atti, e di affidare consulenze fino all'importo di euro 500.000,00. Per importi relativi a tali spese, superiori alla somma di euro 250.000,00, il Presidente dovrà dare informazione al Consiglio.

Nell'esercizio dei poteri come sopra conferiti, il Presidente sovrintende all'operato delle strutture aziendali dedicate.

POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato ha tutti i poteri di gestione per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto sociale e dalla presente deliberazione.

L'Amministratore Delegato opera in stretto coordinamento con il Presidente, nell'esercizio dei poteri di amministrazione e gestione che impattano sulle materie oggetto di delega del Presidente.

Nell'ambito dei poteri conferiti all'Amministratore Delegato rientrano, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- a) Dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, compiendo anche gli atti di straordinaria amministrazione già deliberati.
- b) Curare la predisposizione del piano annuale e dei programmi pluriennali, da sottoporre, per l'approvazione, il monitoraggio e l'integrazione al Consiglio di Amministrazione.
- c) Proporre al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società, nonché le eventuali direttive nei confronti delle società partecipate.
- d) Effettuare tutte le operazioni finanziarie attive e passive a breve termine.
- e) Sottoscrivere convenzioni di durata non superiore a 18 mesi con primari istituti di credito per la eventuale cessione *pro soluto* dei crediti afferenti alla componente tariffaria ASOS, vantati nei confronti delle imprese distributrici di energia elettrica, provvedere alle relative cessioni dei crediti e compiere gli atti preliminari connessi e conseguenti per il perfezionamento delle operazioni di cessione nella loro interezza, ivi inclusa la concessione di dilazioni di pagamento alle imprese distributrici.
- f) Stipulare contratti di acquisto, permuta e alienazione di beni immobili di valore unitario fino a euro 2.500.000,00, nonché di locazione infrannuale e di valore unitario fino a euro

1.000.000,00.

- g) Assumere determinazioni sulle transazioni per controversie fino a euro 2.500.000,00.
- h) Stipulare, con tutte le clausole ritenute opportune, contratti e convenzioni per importi non superiori a euro 5.000.000,00; il limite di importo non opera per i contratti stipulati con riferimento ai meccanismi di incentivazione e sostegno gestiti dalla Società.
- i) Affidare consulenze, incarichi professionali ed attività di patrocinio fino all'importo di euro 500.000,00. Per importi relativi a tali spese, superiori alla somma di euro 250.000,00, l'Amministratore Delegato dovrà darne informazione al Consiglio.
- j) Proporre al Consiglio di Amministrazione le decisioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate.

È attribuita all'Amministratore Delegato la facoltà di agire – in condizioni di particolare urgenza – oltre i limiti sopra indicati, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza utile, gli atti posti in essere per la relativa ratifica. Nell'ambito dei poteri delegati, è attribuita la facoltà di subdelegare, di conferire procure generali e speciali.

I poteri che ineriscono all'organizzazione aziendale, alla gestione del personale e ai rapporti con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria dei datori di lavoro sono riservati al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato sono invitati a informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale relativamente agli atti di maggiore rilevanza posti in essere nell'esercizio delle proprie deleghe.

IV

POLITICHE SULLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

4.1. Compensi *ex art. 2389, I comma, c.c.*

L'Azionista, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, ha determinato i compensi *ex art. 2389, I comma, c.c.* per tutta la durata del mandato, in euro 27.000 lordi annui per il Presidente e in euro 13.500 lordi annui per ciascuno degli altri Consiglieri.

L'Assemblea ha, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

4.2. Compensi *ex art. 2389, III comma, c.c.*

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 6 novembre 2018, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha riconosciuto quale remunerazione da corrispondere *ex art. 2389, comma 3, del codice civile*, un emolumento lordo annuo pari a euro 57.600 al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Avv. Francesco Vetrò e un emolumento lordo annuo pari a euro 192.000 all'Amministratore Delegato, Ing. Roberto Moneta. In coerenza con l'art. 23-bis, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i., la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche *ex art. 2389, comma 3, del codice civile*, è costituita da un emolumento annuo lordo fisso e un emolumento annuo lordo variabile, pari al 30% dell'emolumento fisso, da corrispondere in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, l'emolumento riconosciuto al Presidente, pari a euro 57.600 lordi annui, è stato suddiviso in una parte fissa di euro 44.308 lordi annui e in una parte variabile di euro 13.292 lordi annui, pari al 30% dell'emolumento fisso. L'emolumento riconosciuto all'Amministratore Delegato di euro 192.000 lordi annui è stato suddiviso in una parte fissa di euro 147.692 lordi annui e in una parte variabile di euro 44.308 lordi annui, pari al 30% dell'emolumento fisso.

Atteso l'intervenuto collocamento in quiescenza dell'Ing. Moneta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, in data 19 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 novembre 2020, ha deliberato che, a far data da tale collocamento e sino alla scadenza del mandato al medesimo conferito, non sia riconosciuto all'Amministratore Delegato il compenso *ex art. 2389, comma 3, c.c.* attribuito dal Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre 2018, precisando, altresì, con specifico riguardo agli obiettivi assegnati per l'anno 2020 in via cautelativa all'Ing. Moneta, che gli stessi sono da intendersi quali linee programmatiche da seguire nella gestione della Società.

Il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. ha espresso parere favorevole alla succitata delibera.

4.3. Criteri generali di determinazione e consuntivazione degli obiettivi

Gli obiettivi, cui è subordinata la corresponsione della componente variabile della remunerazione, sono oggettivi e specifici e possono comprendere target quantitativi e target qualitativi, relativi a determinati aspetti di gestione. Essi sono correlati all'efficienza economica e alla qualità delle attività e dei servizi resi.

In concreto, il sistema si traduce nell'assegnazione di un complesso di obiettivi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del relativo peso, degli indicatori di prestazione (tempi, quantità ecc.), delle diverse fasce di risultato, cui corrispondono differenti classi di prestazione e una remunerazione proporzionalmente determinata in funzione del punteggio conseguito.

Gli obiettivi assegnati devono essere chiari ovvero ben identificati e ben definiti nelle loro componenti, sfidanti, cioè rappresentare un miglioramento per la Società, raggiungibili e temporalmente definiti.

I criteri utilizzati per la valutazione dei suddetti obiettivi, pur differenziandosi in funzione della specifica tipologia di obiettivo assegnato, assicurano, in ogni caso, una misurazione oggettiva della *performance*.

In particolare, il conseguimento degli obiettivi di carattere gestionale ed economico-finanziario è valutato sulla base dei risultati indicati nel bilancio di esercizio o attestati dal Direttore Amministrativo, in forza dei dati a consuntivo disponibili; il conseguimento degli obiettivi di carattere quantitativo-numericò è valutato sulla base dei risultati raggiunti, anche alla luce delle attestazioni dei responsabili dei processi coinvolti; il conseguimento degli obiettivi di carattere tecnico o di progetto è valutato sulla base del livello di raggiungimento dei diversi traguardi previsti in relazione ai singoli progetti, come di volta in volta attestati; infine, le valutazioni di tipo qualitativo, laddove richieste, sono effettuate basandosi su indicatori di qualità o attraverso analisi di confronto con riferimento ad analoghe attività.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, annualmente, gli obiettivi da assegnare agli amministratori investiti di particolari cariche in una proposta rimessa all'attenzione del Collegio Sindacale affinché possa valutarla e rendere il necessario parere. Verifica, quindi, annualmente, il raggiungimento degli obiettivi assegnati e, previo parere del Collegio Sindacale, delibera in ordine alla remunerazione variabile ad essi collegata.

V

COLLEGIO SINDACALE

5.1. Nomina e riunioni

Ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 è venuto a scadenza il Collegio Sindacale nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria del 28 luglio 2017, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, integrato con delibera del 12 ottobre 2018 e così composto:

- Dott. Lorenzo Anichini – Presidente;
- Dott.ssa Cinzia Simeone – Sindaco effettivo;
- Dott. Federico de Stasio – Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Alice Sette – Sindaco supplente;
- Dott. Egidio Ostani – Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria del 27 novembre 2020, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 ed è composto dai seguenti membri:

- Avv. Giuseppe Berretta – Presidente;
- Dott.ssa Cinzia Simeone – Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Maria Assunta Damiano – Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Alice Sette – Sindaco supplente;
- Dott. Giulio Fasulo – Sindaco supplente.

Nel 2020 sono state tenute dall'Organo di controllo 7 riunioni.

5.2. Requisiti

La composizione del Collegio Sindacale assicura il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'assunzione della carica nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le Direttive MEF 24 giugno 2013 prot. n. 14656 e 16 marzo 2017, prot. n. 20004, aggiornata dalle Direttive 14 aprile 2020, prot. n. 226 e 31 marzo 2021, prot. n. 5748, raccomandano la presenza, per quanto possibile, di dipendenti del Ministero stesso per la composizione dei Collegi Sindacali delle società direttamente controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I membri del Collegio Sindacale in carica, dipendenti del MEF, sono la Dott.ssa Cinzia Simeone, Sindaco effettivo, nonché la Dott.ssa Alice Sette e il Dott. Giulio Fasulo, Sindaci supplenti.

VI

ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1. Convocazione

Ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto sociale l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuto conto dei tempi tecnici per la predisposizione dei dati consuntivi del comparto elettrico, dell'esigenza di attendere l'approvazione dei bilanci delle società controllate che pure operano nel comparto elettrico e dei particolari compiti attribuiti alla Società dal D.Lgs. n. 79/1999.

6.2. Riunioni

L'Assemblea ordinaria, costituitasi il 7 luglio 2020 ha deliberato, il 6 ottobre 2020 in merito all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019 e alla distribuzione degli utili e il 27 novembre 2020 in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

VII

SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

7.1. Conferimento dell'incarico

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria del 12 ottobre 2018, ha deliberato l'approvazione della proposta del Collegio Sindacale di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2018-2020, alla Società Deloitte & Touche S.p.A., determinando il corrispettivo complessivo per l'intero triennio in 152.469,38 euro, oltre IVA.

La proposta motivata del Collegio Sindacale per la scelta della società di revisione è avvenuta attraverso procedure a evidenza pubblica, in quanto il GSE, in materia di acquisti e appalti, è soggetto alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.

L'Assemblea ordinaria convocata per deliberare in merito all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 e al rinnovo dell'Organo Amministrativo della Società, sarà chiamata a deliberare, altresì, sul conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023.



VIII

MAGISTRATO DELEGATO DELLA CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA

8.1. Controllo sulla gestione finanziaria del GSE

Il GSE, in qualità di società per azioni interamente partecipata dal MEF, è sottoposto al controllo del Magistrato Delegato della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 259/58.

Il Magistrato Delegato della Corte dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Con delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18-19 dicembre 2018, sono state conferite al Consigliere Antonio Galeota, le funzioni di Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria del GSE, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Da giugno 2019 a maggio 2020 le funzioni di Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società sono state svolte dal Consigliere Fabrizio Cerioni.

Con delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nell'adunanza del 21 aprile 2020, le funzioni di Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società sono state conferite al Referendario Patrizia Esposito.

Sui risultati del controllo svolto, la Corte dei Conti, udito il relatore Magistrato Delegato, presenta alle Presidenze delle due Camere del Parlamento la relazione sul risultato del controllo annuale eseguito sulla gestione finanziaria del GSE.

IX

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

9.1. Previsione della figura e nomina

A partire dall'esercizio 2007, su specifica richiesta dell'Azionista Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di rafforzare il sistema dei controlli sull'informativa economico – finanziaria e di implementare modelli di *governance* sempre più evoluti, il GSE ha introdotto la figura, prevista per le società quotate, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154 *bis* del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria, nella seduta del 19 giugno 2007, ha modificato lo Statuto sociale introducendo, all'art. 26, la figura del Dirigente Preposto.



Il Dirigente Preposto viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, e rimane in carica per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi. Attualmente, l'incarico di Dirigente Preposto, attribuito nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2018, è ricoperto dal Dirigente della Società, Dott. Giorgio Anserini, ora Direttore del Dipartimento *Governance* Amministrativa e Servizi Aziendali. Il Dirigente Preposto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica, salvo operare in *prorogatio* sino alla nomina del nuovo Dirigente Preposto.

9.2. Ruolo, poteri e attività

Il ruolo, i poteri e le attività del Dirigente Preposto sono disciplinati, oltre che dallo Statuto, anche dalle Linee Guida sul “*Ruolo del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari in ambito GSE S.p.A.*”, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 settembre 2007 e aggiornate in data 21 ottobre 2009.

X

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 E ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1. Modello di Organizzazione e Gestione del GSE

Il GSE adotta un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 i cui principali obiettivi sono:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del D.Lgs. n. 231/2001, delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e/o dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione, da parte della Società, di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione

delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;

- consentire alla Società, grazie a un sistema di presidi di controllo e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Gli elementi fondamentali del Modello Organizzativo della Società possono essere così riassunti:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (“attività sensibili”);
- predisposizione e aggiornamento di strumenti normativi relativi ai processi ritenuti a rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
- adozione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste;
- attuazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'effettività del Modello Organizzativo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello Organizzativo.

Il Modello Organizzativo è stato più volte aggiornato nel tempo, al fine di assicurarne, nel continuo, l'adeguatezza e l'efficacia in relazione alle diverse modifiche normative e ai cambiamenti organizzativi intervenuti. Da ultimo, il Modello Organizzativo è stato aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2021 per recepire alcuni adeguamenti normativi.

10.2. Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello Organizzativo è attribuito all'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza dispone di risorse dedicate, numericamente adeguate e professionalmente idonee, utilizzate anche a tempo parziale per tali attività, prescelte di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno della Funzione Internal Audit.

L'Organismo di Vigilanza nominato con delibera del 21 ottobre 2015 e in carica fino al 30 aprile 2020, era composto dai seguenti membri:

- Prof. Giovanni Fiori, Presidente;
- Avv. Giorgio Beni;

- Ing. Antonio Tomassi.

In data 27 novembre 2018, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, hanno rassegnato le proprie dimissioni, pur garantendo l'operatività fino alla nomina del nuovo Organo, come previsto dalla delibera di nomina.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2020 è stato nominato il nuovo Organismo di Vigilanza, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, salvo operare in *prorogatio* sino alla nomina del nuovo Organismo.

L'Organismo di Vigilanza in carica è composto dai seguenti membri:

- Avv. Carlo Longari, Presidente;
- Avv. Maria Sardelli;
- Avv. Claudio Urciuoli.

Nel corso del 2020, l'Organismo di Vigilanza si è riunito 8 volte.

XI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

11.1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Al GSE si applicano le misure introdotte dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 ai fini della prevenzione della corruzione. Tali misure, ai sensi della sopra citata legge, sono inserite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), è sottoposto all'approvazione dell'Organo di gestione e, successivamente, pubblicato sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Trasparenza".

Il PTPCT promuove il corretto funzionamento delle strutture aziendali, offrendo un importante contributo alla tutela dell'immagine e reputazione della Società. In tal senso, il PTPCT è finalizzato:

- alla prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi, in termini di gestione del relativo rischio in un'ottica di miglioramento continuo;
- a sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto del corpo procedurale e delle regole interne, nell'attuare ogni utile intervento atto a

prevenire e contenere il rischio di corruzione nonché adeguare e migliorare i presidi di controllo posti a salvaguardia dei rischi suddetti;

- definire misure finalizzate alla correttezza dei rapporti tra il GSE e la platea di soggetti con cui la Società intrattiene rapporti;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati in base al sistema di controllo interno aziendale.

Il Piano relativo al triennio 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 29 gennaio 2020.

Elementi portanti del PTPCT sono le sezioni dedicate all'individuazione e valutazione dei processi/attività a rischio di reato (cd. attività sensibili) nonché all'indicazione dei presidi di controllo volti a prevenire i sopra citati rischi.

Il Piano riporta una sezione dedicata alla Trasparenza, la Società infatti, al fine di garantire il necessario presidio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza ha, tra l'altro, individuato misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e predisposto appositi programmi formativi dedicati al personale, volti all'incremento della cultura della trasparenza. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2021, è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza afferente al triennio 2021-2023.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2018, ha attribuito, al Dott. Sergio Sansone, il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) con decorrenza dal 1° dicembre 2018 e fino al 31 dicembre 2021, salvo operare in *prorogatio* fino alla nomina del nuovo RPCT.

Al RPCT sono attribuiti idonei strumenti per lo svolgimento del ruolo ed è garantita al medesimo la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune.

XII

PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE E STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO

12.1. L'art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175

L'art. 6, rubricato "*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*", comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società*

a partecipazione pubblica”, dispone l’obbligo, per le società a controllo pubblico, di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Il comma 3, del suddetto articolo stabilisce, altresì, che le medesime società devono valutare l’opportunità di integrare in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.

Nella relazione sul governo societario, predisposta annualmente a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio, viene informata l’Assemblea sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e vengono indicati gli strumenti di governo societario integrati e/o le ragioni della loro mancata integrazione.

Di seguito, pertanto, si riporta il Programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale predisposto dal GSE e si illustrano gli strumenti di governo societario adottati dalla Società e quelli non implementati, esplicandone le motivazioni.

12.2. Programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016

12.2.1. Premessa

Al fine di garantire una conduzione dell’impresa fondata sulla piena consapevolezza dei rischi che possono influenzare il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali assegnate e incidere sul valore dell’azienda, il GSE ha definito e implementato un Sistema di Gestione Integrata dei Rischi



(SGIR) avente per scopo l'identificazione, la valutazione, il trattamento ed il monitoraggio dei principali rischi cui la Società è potenzialmente esposta.

Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale previsto dal succitato D.lgs. si inserisce nel più ampio contesto di controlli e azioni del SGIR e introduce una serie di indicatori idonei a segnalare predittivamente il rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società che potrebbe determinare il verificarsi della crisi aziendale.

Il Programma individua anche i provvedimenti e le azioni necessarie a prevenire l'aggravamento di una eventuale crisi, nonché correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso specifici piani strategici; favorisce, inoltre, la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio dell'andamento della Società.

A tale riguardo, il GSE, fin dagli anni passati, ha adottato strumenti idonei a individuare, valutare, gestire e monitorare, attraverso diversi presidi di controllo, alcune specifiche categorie di rischi cui la Società è stata storicamente esposta.

12.2.2. Strumenti di Gestione del Rischio di Liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che, per difficoltà nel reperire risorse finanziarie, la Società possa trovarsi nelle condizioni di non poter far fronte tempestivamente alle proprie obbligazioni finanziarie e commerciali, o che sia in grado di farlo solo a condizioni economiche sfavorevoli. Il GSE attua una strategia di mitigazione del rischio volta a prevenire l'insorgere di situazioni di crisi di liquidità attuando una struttura finanziaria che prevede il continuo monitoraggio degli equilibri finanziari e il contenuto ricorso all'esposizione bancaria di medio/lungo periodo. Inoltre, la Società dispone di adeguate linee di credito a breve termine con cui provvede ad eventuali fabbisogni di liquidità.

12.2.3. Strumenti di Gestione del Rischio di controparte

Il rischio controparte rappresenta l'esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento della controparte, nei modi o nei tempi stabiliti, degli obblighi contrattuali assunti.

Il GSE ha come controparti per l'incasso dei propri crediti, il GME per la vendita dell'energia elettrica sui mercati, i principali distributori nazionali connessi alla rete elettrica di trasmissione nazionale e la CSEA essenzialmente per le componenti tariffarie A_{SOS} e RE/RE_T , i beneficiari dei regimi incentivanti per i corrispettivi a copertura degli oneri di gestione, di verifica e controllo in capo alla Società e per il recupero degli incentivi indebitamente percepiti. Con riferimento ai crediti originati dalla vendita di energia e dalle componenti tariffarie, la natura istituzionale delle controparti coinvolte, nonché in

relazione alla componente tariffaria A_{SOS} , la possibilità prevista, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Delibera ARERA 50/2018/R/eel, per le imprese distributrici adempienti agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema, di partecipare al meccanismo di reintegrazione dei crediti altrimenti non recuperabili per il mancato incasso dei predetti oneri, fa ritenere contenuto il rischio di mancato incasso delle suddette partite. La Società, inoltre, fa ricorso a operazioni di cessioni di credito per garantire il puntuale incasso della componente tariffaria A_{SOS} .

Con riferimento, invece, ai crediti per i corrispettivi dovuti dai beneficiari dei regimi incentivanti a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per le attività di gestione, verifica e controllo svolte, nonché per il recupero degli incentivi indebitamente percepiti dagli operatori, il GSE adotta tutte le misure necessarie a garantire il rientro delle somme spettanti. Segnatamente la politica di gestione del rischio di credito adottata dal GSE in relazione a tali partite creditorie, prevede, principalmente, il ricorso alla compensazione quale strumento di mitigazione del rischio di controparte previsto dai *framework* contrattuali adottati e dalle disposizioni operative che regolano l'accesso agli incentivi; il monitoraggio costante degli incassi e la tempestiva individuazione delle partite in sofferenza; le comunicazioni di sollecito; il ricorso ad azioni legali. Giova, tuttavia, precisare che non è esclusa la possibilità che, in presenza di ricorsi avanzati dagli operatori che sospendono le azioni di recupero, il GSE si trovi, al termine dell'iter giudiziario, a confrontarsi con operatori la cui situazione finanziaria sia divenuta critica particolarmente nel caso di scadenza dagli incentivi.

12.2.4. Strumenti di Gestione del Rischio Prezzo

Il rischio prezzo rappresenta la possibilità che le fluttuazioni del prezzo di acquisto e vendita di *commodity* producano significative variazioni nei risultati economici tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In virtù del quadro normativo e regolatorio vigente, l'eventuale fluttuazione dei prezzi delle *commodity* connesse ai meccanismi di incentivazione gestiti dalla Società non rappresenta un fattore di rischio significativo per il GSE in quanto eventuali variazioni, positive o negative, si riflettono direttamente sul disavanzo economico da coprire attraverso la componente A_{SOS} o, nel caso del biometano avanzato sono poste a carico, o restituite, ai Soggetti Obbligati in proporzione alle rispettive quote d'obbligo.

12.2.5. Strumenti di Gestione del Rischio di Contenzioso

Il rischio di contenzioso riguarda principalmente contenziosi verso gli operatori beneficiari degli incentivi e sono in massima parte riconducibili a provvedimenti emessi dal GSE recanti la decadenza

ovvero l'annullamento dell'atto di ammissione agli incentivi, la modifica della tariffa incentivante, o l'adeguamento delle modalità di calcolo dell'energia incentivata a seguito di verifiche documentali e sopralluoghi condotti al fine di accertare la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi previsti dalla normativa vigente.

Al fine di limitare l'esposizione a tale rischio, il GSE ha adottato apposite misure organizzative finalizzate a monitorare e gestire in modo efficace il contenzioso, anche nell'ottica della corretta dotazione dell'accantonamento al fondo rischi stanziato, nel rispetto delle norme contabili, a copertura di perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

12.2.6. Strumenti di Gestione del Rischio Informatico

La Società porta avanti le proprie attività anche attraverso l'ausilio di complessi sistemi informatici. Aspetti di rischio sono, dunque, connessi all'adeguatezza di tali sistemi e all'integrità e alla riservatezza dei dati e delle informazioni trattate. L'adozione di un *framework* Nazionale di sicurezza ICT a protezione dei dati e dei sistemi aziendali, la costante attenzione ai principali standard e alle evoluzioni normative di riferimento in materia, l'utilizzo di tecnologie ad alta affidabilità, la predisposizione di processi aziendali *ad hoc* e la sensibilizzazione e formazione del personale sui rischi informatici costituiscono alcune delle principali azioni intraprese dal GSE per mitigare tali rischi. Inoltre, al fine di limitare anche i potenziali rischi di interruzione delle attività di business sui processi ritenuti strategici, la Società dispone di sistemi di *disaster recovery* che garantiscono il ripristino dei servizi, l'operatività e il mantenimento del livello del servizio anche in situazioni critiche. Tuttavia non si può escludere l'eventualità di un malfunzionamento dei sistemi.

12.2.7. Strumenti di Gestione del Rischio Regolatorio

La costante evoluzione del quadro normativo e regolatorio di riferimento costituisce un potenziale fattore di rischio, i cui effetti, allo stato non valutabili, potrebbero incidere sull'operatività, sui risultati economici e sull'equilibrio finanziario della Società. Il corpo normativo che regola l'assetto organizzativo e le attività del GSE risulta, infatti, costituito da provvedimenti, talvolta stratificati nel tempo e coordinati con altre disposizioni, che richiedono attente valutazioni sui contenuti delle singole norme e sugli interventi da adottare per garantire il corretto e tempestivo recepimento delle stesse. In tale contesto, particolare rilievo assume l'evoluzione del contesto normativo e regolatorio in materia di modalità di copertura degli oneri derivanti dalle attività regolate.

A fronte dei rischi che possono derivare da tali fattori esogeni, la Società ha operato mediante una costante attività di dialogo con gli organismi di governo e di regolazione, anche attraverso presidi organizzativi dedicati, ed adottando un approccio di trasparenza, collaborazione e proattività nell'affrontare e rimuovere le fonti di incertezza normativa e di criticità per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

L'attuale struttura dei corrispettivi societari a copertura dei costi di funzionamento è costituita da un sistema tariffario pluriennale posto a carico dei beneficiari dei regimi incentivanti introdotto dalle disposizioni previste dal D.L. 91/14 e dal D.M. 24 dicembre 2014. Il suddetto Decreto, oltre a razionalizzare le precedenti disposizioni normative, che già ponevano a carico dei beneficiari il costo delle attività svolte dalla Società, ha introdotto alcuni corrispettivi per attività in precedenza prive di remunerazione. Alla luce delle predette disposizioni, «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario». Negli ultimi quattro anni, in mancanza di un intervento normativo che aggiorni il summenzionato sistema tariffario, l'ARERA, con proprio provvedimento, ha integrato i costi di funzionamento non coperti dai corrispettivi appositamente definiti dal D.M. 24 dicembre 2014 a carico essenzialmente della componente RE/RE_T e A_{SOS}, assicurando al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni e dei ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato "altre attività diverse", una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto². Questa modalità di riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE sebbene volta a garantire una remunerazione sul capitale proprio, non assicura la copertura di eventuali oneri fiscali che potrebbero generarsi dalla gestione dei meccanismi incentivanti ed in particolare in relazione alle attività di recupero di incentivi indebitamente percepiti.

Infine, giova precisare che la capacità del GSE di autofinanziare lo sviluppo delle attività gestite e generare valore per l'Azionista risulta, allo stato, influenzata dai proventi da partecipazioni incassati nel corso dell'esercizio dalle società controllate ed in particolare dal GME. Tali proventi sono, a loro volta, correlati ai volumi negoziati dagli operatori sulle piattaforme gestite e dunque potenzialmente passibili di eventuali contrazioni che potrebbero riflettersi in una riduzione dei ricavi a margine del GME e del suo risultato.

12.3. Regolamenti ex art. 6, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016

Attesa la natura della Società e il ruolo dalla medesima svolto, peraltro disciplinato dalle norme istitutive e da leggi e regolamenti ministeriali, espletato in aderenza agli indirizzi strategici e operativi

² Come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente ridotto dei dividendi distribuiti nel corso del medesimo anno, nonché detratto il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate.

forniti dal Ministero della Transizione Ecologica³ e soggetto ai poteri di regolazione e controllo dell’Autorità per la Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, il GSE non ha adottato ulteriori regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

12.4. Ufficio di controllo interno ex art. 6, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016

12.4.1. Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR) del GSE

Prima di analizzare le attività e i compiti svolti dalla Funzione Internal Audit, ossia dell’ufficio di controllo interno della Società, occorre fare dei necessari cenni al sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR) del GSE.

Il SCIGR è un processo formato da un insieme di meccanismi, procedure, strutture e strumenti adottati per assicurare una ragionevole garanzia per il conseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- efficacia delle operazioni ed efficienza nell’utilizzo delle risorse;
- conformità alle leggi e alle norme in vigore;
- accuratezza, tempestività e affidabilità delle informazioni utili per la gestione;
- salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il SCIGR ha l’obiettivo di governare l’azienda attraverso l’individuazione, la valutazione, il monitoraggio e la gestione di tutti i rischi d’impresa, coerentemente con il livello di rischio accettato dal vertice aziendale.

Il sistema di controllo interno è articolato su tre livelli:

- i controlli di primo livello: sono i controlli (di linea) insiti nei processi operativi predisposti e attuati dal management nel rispetto degli obiettivi e delle responsabilità (controlli procedurali, informatici, comportamentali, amministrativo-contabili);
- i controlli di secondo livello: sono controlli trasversali riguardanti attività che hanno il compito di individuare, valutare, gestire e controllare l’andamento delle diverse classi di rischio. Coprono aree/tematiche del SCIGR oppure rischi settoriali;
- i controlli di terzo livello: sono di competenza della Funzione Internal Audit che svolge attività di verifica in merito alla completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei controlli interni, inclusi i controlli di primo e di secondo livello.

³ Ai sensi di quanto previsto all’art. 2, comma 7, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”.

In linea con gli sviluppi normativi e in ottica di progressivo rafforzamento del SCIGR, la Società ha adottato la Procedura “*Tutela del lavoratore che segnala un illecito – Whistleblowing*” con l’obiettivo di regolamentare il processo di gestione e il trattamento delle segnalazioni (anche in forma anonima) su fatti potenzialmente illeciti, irregolari o riprovevoli concernenti vicende operative ed organizzative del GSE.

12.4.2. Funzione Internal Audit del GSE

La Funzione Internal Audit assicura la verifica dell’adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno al fine di valutarne l’efficacia e l’efficienza. La Funzione, in particolare:

- governa e coordina l’identificazione e l’analisi dei rischi, nonché individua le più opportune strategie di mitigazione per il loro trattamento, in raccordo con l’organo di indirizzo e con le strutture aziendali;
- assicura, sulla base dei rischi rilevati e tenendo conto delle indicazioni delle strutture di linea e di quelle riconducibili ad altri presidi e/o ad organi di controllo, il monitoraggio dei processi aziendali, proponendo le opportune modalità di intervento per il contenimento dei relativi rischi.

L’attività, regolata dalla Procedura Aziendale PA 33 “*Il sistema di controllo interno del GSE e le responsabilità, compiti e modalità organizzative della Funzione Audit*”, si svolge nel rispetto della normativa vigente applicabile e ispirandosi agli standard internazionali per la professione di *Internal Auditing*, elaborati dall’*Institute of Internal Auditors* (IIA). In base alla PA 33 la Funzione svolge un’attività indipendente e obiettiva di “*assurance*” e consulenza finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione.

A scopo esemplificativo e non esaustivo la Funzione Internal Audit accerta e verifica:

1. l’efficacia ed efficienza delle operazioni e dei processi;
2. l’affidabilità e l’integrità delle informazioni finanziarie e operative. Rientrano in questo ambito anche le verifiche di conformità relative ai processi contabili-amministrativi svolte a supporto del Dirigente Preposto. In tale ottica la Funzione Internal Audit predispose il programma annuale delle attività tenendo conto delle esigenze di verifica segnalate dal DP;
3. la conformità a leggi, regolamenti e contratti. Rientra in questo ambito il monitoraggio sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello di organizzazione e gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001 richiesto dall’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi della suddetta normativa: coerentemente con quanto previsto nel documento “*Principi di riferimento per l’adozione di un modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.*”

231 - Linee Guida”, la Funzione Internal Audit supporta l’Organismo di Vigilanza (OdV) nelle attività di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello di organizzazione e di gestione, nonché di aggiornamento del modello stesso. In particolare, in base allo specifico programma di attività approvato annualmente dall’OdV, la Funzione Internal Audit svolge specifiche azioni di audit sulle aree a rischio;

4. gli accertamenti per la salvaguardia del patrimonio aziendale. Rientrano in questo ambito anche le azioni finalizzate alla prevenzione delle frodi o ad accertare l’eventuale commissione di frodi;
5. l’adeguatezza e l’efficacia dei presidi posti nell’ambito dei processi aziendali a rischio corruzione, attività svolta su richiesta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato ai sensi della medesima legge, infatti, prevede che il RPCT, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo in tema di trasparenza, si avvalga del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell’esercizio dell’attività cui lo stesso è tenuto.

Agli interventi di prevenzione dei fenomeni corruttivi è connessa, tra l’altro, l’attività prevista dal legislatore in tema di obbligo di trasparenza per le pubbliche amministrazioni, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e della delibera ANAC n. 148 del 3 dicembre 2014, nonché successive modifiche e integrazioni;

6. l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) certificato ai sensi dello standard ISO 45001:2018: coerentemente con quanto previsto nel Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza e conformemente allo standard di cui sopra, il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (RSGSL) richiede almeno annualmente l’esecuzione di Audit Interni (AI) sul SGSL. Tali AI hanno l’obiettivo di verificare:
 - a. la conformità della documentazione e delle attività svolte a quanto prescritto dallo standard ISO 45001:2018;
 - b. l’efficacia del Sistema nel raggiungimento degli obiettivi evidenziandone i possibili miglioramenti.

Di norma, gli audit richiesti sono inseriti in un programma periodico (generalmente un anno). La Funzione Internal Audit, tuttavia, su specifica richiesta dell’Organo amministrativo di vertice e/o degli



Organi di controllo, può eseguire attività e indagini conoscitive con oggetto e finalità di volta in volta definiti al momento della richiesta stessa (*Special audit*).

Il Programma di audit richiesto dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020 è stato approvato in occasione della seduta del 19 marzo 2020 e ha riguardato 8 azioni di audit e 2 azioni di *follow up*.

12.5. Codici di condotta ex art. 6, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 175/2016

Il GSE ha adottato, fin dalla sua costituzione, un Codice Etico che è anche parte integrante del Modello Organizzativo istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001. Le prescrizioni in esso contenute sono già coordinate con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Codice Etico del GSE, nel recepire le indicazioni del legislatore, individua i valori, i principi e le regole comportamentali cui devono uniformarsi il personale della Società, i fornitori di beni e servizi e consulenti allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza riconducibili all'etica propria della funzione pubblica.

L'impegno al rispetto dei principi etici e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico viene assunto all'atto della sottoscrizione del contratto che regola i rapporti tra le parti e persiste per la durata del rapporto contrattuale.

Il Codice Etico viene approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione del GSE e ne viene data massima diffusione anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulla intranet del GSE. Il Codice Etico, nella sua attuale formulazione, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2018.

12.6. Programmi di responsabilità sociale ex art. 6, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016

Il GSE aderisce alla strategia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) promossa a livello europeo e nazionale.

La Commissione europea ha definito la RSI come “*l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate*”. Tale aspetto viene ribadito nel Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa, predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dello Sviluppo Economico, in cui si chiarisce che la responsabilità sociale delle imprese riguarda gli interventi delle imprese che vanno al di là dei loro obblighi giuridici nei confronti della società e dell'ambiente.



Con riferimento alle finalità della RSI, come si legge nella Comunicazione COM (2011) n. 681 del 25.10.2011 della Commissione europea, un approccio strategico nei confronti del tema della responsabilità sociale delle imprese è sempre più importante per la loro competitività. Esso può portare benefici in termini di gestione del rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione.

Facendo fronte alle proprie responsabilità sociali le imprese creano nel lungo termine fiducia tra i lavoratori, i consumatori e i cittadini quale base per modelli di imprenditoria sostenibile.

Negli ultimi anni si assiste alla rendicontazione non finanziaria delle informazioni ESG (ambientali, sociali e di *governance*). Il GSE ha introdotto una nuova chiave di lettura della sostenibilità aziendale attraverso l'integrazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 nella rendicontazione non finanziaria. Ciò in considerazione della rilevanza istituzionale rivestita dalla Società nel loro raggiungimento e dell'impatto significativo generato su di essi.

Lo strumento di rendicontazione più diffuso a livello internazionale è il *Global Reporting Initiative (GRI)* cui fanno riferimento medie e grandi aziende italiane e internazionali.

La Società redige, annualmente, il Bilancio di Sostenibilità conformandosi ai nuovi *GRI Standard* che rappresentano la versione più aggiornata degli originali parametri di rendicontazione della sostenibilità sviluppati dal *GRI*, la cui applicazione è prevista a partire dai bilanci pubblicati dopo il 1° luglio 2018.

I *GRI Standard* pongono l'accento sulla necessità, per le organizzazioni, di concentrare il processo di rendicontazione su quegli aspetti che hanno impatti più significativi per gli stakeholder e per le proprie attività. Per questo motivo è stato implementato il processo di identificazione e definizione dei temi di sostenibilità rilevanti per "raccontare" agli stakeholder come l'impresa li presidia e per comunicare in modo strutturato e strategico la *Corporate Social Responsibility (CSR)* e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.